



AUTOVELOX: COME DIFENDERSI

di F.Cannizzaro 19-11-2008

Questo strumento è stato la dannazione degli automobilisti. Ricorsi, controricorsi si sono susseguiti a centinaia ingolfando la PA e le aule del Giudice di Pace. Andiamo con calma: che fare?

La prima cosa che bisogna sapere, è che all'atto dell'infrazione stradale l'ente (Vigili Urbani, Carabinieri...) deve notificare il verbale entro 150 gg. dalla data dell'infrazione, con apposita notifica ai sensi dell'art 140 cpc. Una volta notificata la multa, l' art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito .

Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizione. Spesso e volentieri le cartelle esattoriali vengono notificate non solo senza essere state precedute dal verbale da notificare entro 150 giorni, ma vengono addirittura notificate oltre i 5 anni. Se l'autovettura e' stata venduta e non e' stato fatto il passaggio al PRA, niente paura basta allegare copia della dichiarazione di vendita fatta al notaio. In caso di morte del contravventore, l'erede puo' chiedere l'annullamento in quanto ai sensi dell'art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi. Se ricorrono tali presupposti non resta, che fare ricorso,

DA INTERNET:

L'infrazione va contestata immediatamente

A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.

La contravvenzione può essere contestata

La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell'auto che conducevamo, sempre essenziali per l'efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.

Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, **non dobbiamo pagare la sanzione**

Il **Giudice di Pace** è l'Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro **30 giorni** dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l'Ente che ha notificato la contravvenzione.

E' possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l'istanza presso l'Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre **60 giorni** dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta **"RICORSO AL PREFETTO"**.

Occorre ricordare che qualora si perdesse dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l' Autorità prefettizia, dovesse respingere il ricorso ed ha **120** giorni per farlo, ci restano altri **30** giorni per ricorrere contro quest'ultimo provvedimento, dinnanzi al Giudice di Pace. E' bene ricordare che i termini per il ricorso, sono **improrogabili**

L'Unione Consumatori ha messo a disposizione dei fac-simili degli stampati che occorrerà presentare di fronte alle Autorità citate che è possibile ricopiare e usare senza apportare

modifiche alcune. *Le Istruzioni sono segnate in corsivo e fra parentesi.*

Spett.le Comando VV.UU.

.....

(Come detto, il ricorso va inviato, se non consegnato a mani, per Raccomandata A.R. e l'indirizzo che dovrà arrecare è quello del Comando dei Vigili, in questo caso, che ha elevato contravvenzione all'indirizzo presso la città in cui operano)

Raccomandata A.R

RICORSO AL PREFETTO DI ..

avverso il verbale di accertamento
di violazione n.....(notificato in data..)

Il sottoscritto residente in.... ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell'autovettura ... targata ...

ricorre

avverso il menzionato verbale, notificato in data ..e relativo alla violazione dell'art. .. rilevata il giorno ...in Via ..., Comune di..

Tale atto d'accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti

motivi

(Fra i motivi che si espongono di seguito, scegliere quello che si ritiene valido per la motivazione della contestazione)

Come risulta dal verbale che si allega, l'infrazione ascritta all'opponente fu commessa in data ... e non venne immediatamente contestata.

Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall'art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L'infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.

Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 200 del codice della strada la contestazione dell'infrazione "deve" essere immediata e solo qualora sia materialmente "impossibile", essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.

I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall'art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: ... (In questo spazio, inserire la stessa terminologia e le identiche parole citate dagli Agenti nel verbale e, possibilmente, inserire il corsivo rispetto al testo)

In considerazione della nuova formulazione dell'art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l'accertamento contestuale dell'infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.

Per tali ragioni, quindi, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità dell'impugnata sanzione.

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l'autorità né i termini per l'opposizione) Si eccipisce la violazione

del dettato normativo dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".

Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato.. (continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell'opposizione)

Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell'agente accertatore.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che " In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informale del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore" (Cass. 2341/1998).

Si richiede infine che l'ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l'intero rapporto giuridico, voglia rilevare d'ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente

Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all'ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:

- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio.

Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(data) (Firma del ricorrente)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI..

Ricorso ex art. 22 legge 689/81

Opposizione avverso verbale di accertamento

n...notificato in data..

Il sottoscritto...residente in Via/Piazza...ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo ...targato...

premessò

- che in dataveniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n...per la violazione dell'art....(in questo spazio va inserito l'articolo violato già indicato nel verbale) del codice della strada;

- che per l'effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire .. (l'importo totale) - che la suddetta violazione veniva rilevata in data ... in località ... comune di ...;

- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto "...” (Ricopiare le stesse parole utilizzate dagli Agenti per le motivazioni, secondo le quali, non fu possibile procedere all'immediata contestazione); - che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (***se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento***);

- che in ogni caso l'accertamento impugnato risulta infondato in quanto ...

(Specificare quali altri elementi si hanno a disposizione ai fini della contestazione del verbale)
Tutto ciò premesso, il ricorrente

propone opposizione

contro il verbale di accertamento n., notificato in data..., chiedendone l'annullamento, per i seguenti

motivi

(Citare solo i motivi che si ritengono validi ai fini dell'opposizione)

Come risulta dal verbale che si allega, l'infrazione ascritta all'opponente fu commessa in data ... e non venne immediatamente contestata.

Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data .. e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall'art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

L'infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.

Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 200 del codice della strada la contestazione dell'infrazione "deve" essere immediata e solo qualora sia materialmente "impossibile", essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.

Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e' stata rilevata l'infrazione non e' autostrada né superstrada e non è (o non e' pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto "per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati" (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).

Per tali ragioni, quindi, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità dell'impugnata sanzione.

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l'autorità né i termini per l'opposizione) Si eccipisce la violazione del dettato normativo dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".

Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato (Solo le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell'opposizione) * * * * *

Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell'agente accertatore. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che " In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informale del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore" (Cass. 2341/1998).

Per questi motivi il ricorrente chiede

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l'immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d'udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il

domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti conclusioni

accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l'effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.

Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.

Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1) copia verbale di accertamento;

Con riserva di richieste istruttorie.

(la data) (Firma del ricorrente)

(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell'atto e di tutti gli allegati.